

Dal 1 luglio è entrato in vigore il Nuovo Codice degli Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023, ci sono delle novità importanti, probabilmente la procedura che sarà maggiormente utilizzata dalle istituzioni scolastiche, sarà la procedura per l'affidamento di cui all'art. 50 e per la quale, credo sia importante, focalizzare l'attenzione sui sequenti articoli:

### Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)

- 1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- **2.** *In caso di affidamento diretto*, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

#### Omissis

- 5. [...] dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
- 6. <u>L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta</u>. <u>L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile</u> fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
- 7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.

### Omissis

9. **L'esecuzione d'urgenza** è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, **per evitare situazioni di pericolo** per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, **ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.** 

### <u>Omissis</u>

## Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

- 1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta [...];
- 2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, *la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.* È fatta *eccezione*:
- a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.



- 3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni [...]. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.
- 4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato [...]fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente [...], o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
- 5. **Se la stipula del contratto non avviene nel termine** per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

### Omissis

10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato *il valore dell'imposta di bollo* che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. [...].

# PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

### Art. 19. (Principi e diritti digitali)

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti [...].
- 2. In attuazione del principio dell'unicità dell'invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. [...].
- 3. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, [...], mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, [...].

### <u>Omissis</u>

7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti *ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte* ai sensi dell'articolo 30.

#### Omissis

#### Art. 22. (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))



#### Omissis

- 2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:
- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
- d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- e) la presentazione delle offerte
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

#### Omissis

### Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

- 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

#### **Omissis**

- e) *procedura negoziata senza bando*, previa consultazione di *almeno cinque operatori* economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di *servizi e forniture*, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo *pari o superiore a 140.000 euro* e fino alle soglie di cui all'articolo 14.
- 2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

# **Omissis**



- **6.** Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
- 7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

### Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di *importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti* di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante *verifica le dichiarazioni*, anche previo sorteggio *di un campione* individuato *con modalità predeterminate ogni anno*.

## **Omissis**

### Art. 53. (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive)

- 1. Nelle procedure di affidamento di cui **all'articolo 50, comma 1**, **la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
- 2. **Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento** dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
- 3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
- 4. In casi debitamente motivati <u>è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti</u> di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

#### **ALLEGATO I.1**

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

(Articolo 13, comma 6)

<u>Omissis</u>

# Articolo 3.

Definizioni delle procedure e degli strumenti.

**Omissis** 



d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

09/07/2023

**Il Presidente** 

**Diego MILAN**